



# 17 anni vissuti in Svizzera non contano niente

**Caso 040 / 03.07.2008**

**Poco dopo la separazione dalla moglie, «Diego», cittadino della Repubblica Dominicana, perde lo statuto di ammissione provvisoria concesso nel 2004 in relazione allo stato di salute della moglie. L'UFM non tiene conto dei 17 anni di vita trascorsi in Svizzera, del suo buon grado d'integrazione e della sua relazione con le due figlie (nate nel 1995 e 2007) anch'esse residenti in Svizzera.**

## **Parole chiave**

Rispetto della vita familiare (Art. 8 CEDH), legame con il padre, diritti del bambino (art. 3 CDE; art. 10 CDE), diritto di soggiorno dopo dissoluzione della famiglia (OIntS art 3b cpv 1), Circolare del 1° febbraio 2006, Art. 14a/b cpv. 2 LDDS, direttiva UDM 654, Art. 50, 96 e LStr 54 cpv 2.

## **Persona interessata**

«Diego», nato nel 1966

**Origine:** Repubblica Dominicana

**Statuto:** ammissione provvisoria (revocata)

«Diego» giunge in Svizzera nel 1991. Nel 1995 si sposa con una concittadina beneficiaria di un permesso di dimora fuori contingente per motivi di salute. Lo stesso anno nasce la loro figlia e la famiglia ottiene un permesso di dimora annuale. Dopo qualche anno, a causa della dipendenza dalla pubblica assistenza, a tutta la famiglia non viene più rinnovato il permesso di dimora. L'esecuzione dell'allontanamento viene però ritenuta inesigibile a causa di problemi medici della moglie e viene sostituita da un'ammissione provvisoria. Nel 2004 la coppia si separa. Il 9 ottobre 2006, l'Ufficio Federale delle Migrazioni decide di revocare l'ammissione provvisoria di «Diego» motivandola con il fatto che la stessa era stata concessa unicamente per vivere con la moglie.

«Diego» vive in Svizzera da ben 17 anni durante i quali ha dimostrato un buon grado d'integrazione sia dal punto di vista sociale che professionale: ha seguito una formazione universitaria in Svizzera, parla correttamente due lingue nazionali. Da quando ha ottenuto l'ammissione provvisoria esercita un'attività lucrativa ed è indipendente finanziariamente. Dal 2004 ha una relazione stabile con una cittadina svizzera con la quale nel 2007 ha avuto una figlia. In caso di ritorno in patria, potrebbe difficilmente esercitare il suo diritto di visita a causa della lontananza geografica e non potrebbe neppure provvedere al sostentamento economico delle figlie lavorando nel paese d'origine dove il salario medio si aggira attorno ai 240 \$ mensili.

## **Domande sollevate:**

- L'Ufficio federale delle migrazioni basa la sua decisione sul potere discrezionale delle autorità conferitogli dall'articolo 96 LStr. Questo potere discrezionale consente di ignorare il grado di integrazione?
- Delle bambine nate e cresciute in Svizzera non hanno il diritto di mantenere un legame affettivo con il padre naturale?
- L'ottenimento dell'ammissione provvisoria non collegata ad una procedura d'asilo esclude un'analisi di una situazione di rigore personale grave ai sensi dell'ex-art. cpv. 2 LAsi?
- L'OIntS viene applicata unicamente ai casi di stranieri titolari di un permesso di dimora durevole come lo lascia intendere la decisione dell'UFM, o si riferisce anche alle misure di allontanamento o di respingimento?

## **Cronologia:**

1991: arrivo in Svizzera

1995: matrimonio con concittadina beneficiaria di un permesso di dimora

1995: nascita della figlia e ottenimento del permesso di dimora annuale

1999: revoca del permesso di dimora

2004: ottenimento dell'ammissione provvisoria per motivi di salute

2004: separazione della coppia

2006: revoca dell'ammissione provvisoria

novembre 2006: presentazione del ricorso contro la decisione dell'UFM

marzo 2007: risposta negativa dell'UFM

### **Descrizione del caso**

«Diego» giunge in Svizzera nel 1991. Nel 1995 si sposa con una concittadina beneficiaria di un permesso di dimora fuori contingente per motivi di salute. Lo stesso anno nasce la loro figlia e la famiglia ottiene un permesso di dimora annuale. Poco dopo, per una serie di problemi si trovano nella situazione di dovere dipendere dall'assistenza pubblica. Per questo motivo, nel '99 le autorità cantonali rifiutano di prolungare il permesso di dimora e pronunciano il loro rinvio dal cantone. Nel 2004, l'Ufficio Federale della Migrazione estende la decisione di rinvio all'insieme del territorio svizzero, ma propone nel contempo l'ammissione provvisoria perché l'esecuzione dell'allontanamento viene considerata inesigibile a causa dello stato di salute della moglie.

Dopo questa decisione, «Diego» non dipende più dall'assistenza pubblica. Consolida la sua esperienza professionale lavorando in diverse aziende e ottiene un posto di responsabilità in un'azienda (quadro intermedio). Nel 2004 la coppia si separa. Nell'ottobre del 2006, l'Ufficio Federale delle Migrazioni decide di revocare l'ammissione provvisoria di «Diego». Nella sua decisione, l'UFM constata che l'unico motivo per il quale «Diego» aveva ottenuto l'ammissione provvisoria è venuto a mancare dopo la separazione della coppia, per cui essa deve essere revocata. L'UFM suggerisce che grazie alla moderna tecnologia (internet, posta elettronica, voli rapidi, ecc.), «Diego» potrà mantenere un contatto diretto e costante con le figlie e la compagna attuale.

Nel suo ricorso, «Diego» fa valere che secondo una giurisprudenza consolidata del Tribunale Federale, i numerosi anni trascorsi in Svizzera (15 anni al momento del ricorso), rappresentano un caso di rigore personale grave. «Diego» critica il fatto che l'UFM, nella sua decisione, non considera minimamente il grado di integrazione raggiunto contemplato dall'art. 3 dell'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) che contiene principi applicabili anche a coloro che hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria (Art 14a cpv. 3,4 o 4 bis LDDS). L'articolo 3b di detta ordinanza stabilisce che nelle decisioni delle autorità in ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento, deve essere preso in considerazione il grado di integrazione dello straniero.

«Diego» vive in Svizzera da ben 17 anni. Ha seguito una formazione universitaria nel nostro paese e conosce due lingue nazionali. E' completamente autonomo dal punto di vista finanziario. Ha una relazione stabile dal 2004 con una cittadina Svizzera con la quale ha intenzione di sposarsi quando sarà pronunciato il suo divorzio. Nel frattempo, da questa relazione è nata una figlia (nel 2007). «Diego» chiede anche di considerare che in Svizzera vive sua figlia maggiore rispetto alla quale gode di un diritto di visita e con la quale vuole mantenere un legame affettivo. Un rinvio verso la Repubblica Dominicana renderebbe difficile l'esercizio del diritto di visita e rischierebbe anche di compromettere il dovere di mantenimento verso le figlie minorenni dal momento che i salari nel paese d'origine sono di gran lunga inferiori a quelli svizzeri (un salario medio è stimato a 240 \$). «Diego» sottolinea anche che in un paese dove il tasso di disoccupazione ufficiale supera il 16 % è abbastanza improbabile che possa trovare un lavoro dopo 17 anni di assenza. Un suo rinvio verso il paese d'origine spezzerebbe anche il suo legame con la sua convivente e la sua figlia di un anno.

**Segnalazione:** Soccorso operaio svizzero, Lugano

**Fonti:** decisione UFM (9.10.2006), ricorso (6.9.2006)

Corrispondenza tra l'UFM e il mandatario.